

infermità è sempre stata quella di capire quale sia lo stato che dà diritto a fruire di queste assenze retribuite (considerato che nessuna norma di legge contiene indicazioni a riguardo), e quali caratteristiche formali debba avere la relativa certificazione medica.

Al primo intervento ministeriale sul punto (cfr risposta ad interpellato n. 16 del 2008), ove è stato affermato che la «grave infermità» deve risultare dall'apposita certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale, ha fatto seguito la nota del 25/11/2008 richiamata dal lettore. In detta nota, il dicastero ha ulteriormente specificato che le gravi infermità risultano quelle richiamate all'art. 2, comma 1, lett. d) del dm n. 278/2000 (che fa riferimento alle tipologie di malattie in grado di comportare gravi situazioni di disagio familiare che autorizzano a richiedere i congedi sino a due anni, cfr art. 4, comma 2, legge n. 53/2000); ne consegue che gli specialisti delle Asl e degli ospedali devono attribuire valore medico-legale alla relativa certificazione medica.

In conclusione: per i tre giorni di permesso risulta idonea la certificazione redatta dallo specialista della Asl o dalle strutture ospedaliere dalla quale sia possibile riscontrare la patologia diagnosticata (eventualmente, riconducibile a una di quelle elencate dal sopra richiamato dm n. 278) con l'attestazione della grave infermità.

Il tutto salvo diversa e più favorevole previsione dei Ccnl.

3

Trattamento dei dati sensibili

Quali sono le prescrizioni per il trattamento dei dati sensibili finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro?
M.S.

Risponde Stefano Farné

Reati ambientali: adesso anche le aziende ne rispondono penalmente.

Il decreto 121/11, in vigore dal 16 agosto, estende la responsabilità giuridica delle imprese per violazioni del Testo unico. Dal 16 agosto 2011 con l'entrata in vigore del dlgs n. 121/11, anche i reati ambientali sono entrati a far parte delle responsabilità delle persone giuridiche, regolamentate dal dlgs 231/01.

L'inserimento dei reati ambientali, amplia le pene in termini di quote o sanzioni interdittive per molte violazioni già previste dal Testo unico ambientale.

Ovviamente se, in sede di istruttoria, si dovesse evincere che le stesse siano state commesse a vantaggio dell'impresa. Sono introdotti due nuovi reati nel codice penale che riguardano l'uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis) nonché la distruzione o il deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis). Il nuovo decreto riprende tutti i reati previsti dal codice dell'ambiente e sanzionati dal dlgs n. 121/2011. Tali reati riguardano nella fattispecie gli scarichi idrici; i rifiuti e le discariche; l'inquinamento di siti; le emissioni in atmosfera; le sostanze lesive dell'ozono e l'inquinamento da navi. Per adeguarsi, per prima cosa, le aziende dovranno eseguire un check-up complessivo dal punto di vista ambientale in particolare per quel che riguarda le tematiche legate alle nuove sanzioni previste all'interno del decreto per ogni fattispecie di reato.

Successivamente occorrerà aggiornare i propri modelli organizzativi già redatti per gli altri reati (finanziari o legati alla sicurezza), inserendo quanto previsto per la tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, sono previste tre classi di gravità relativamente alle possibili condotte, sulle quali sono calibrate le sanzioni pecuniarie, che sono state suddivise nel seguente modo: sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con l'arresto fino a tre anni. Per traffico illecito di rifiuti si può arrivare alle 500 quote. Ogni quota vale circa 100 euro.

DIRITTO E SPORT

22

Contratto di pubblicità

Una associazione sportiva dilettantistica intende raccogliere fondi presso imprese commerciali locali al fine di organizzare manifestazioni sportive e acquistare il materiale tecnico. Quali forme di contratto potrebbe essere poste in essere?

M.M.

Risponde Maurizio Mottola

Con riferimento specifico alle fattispecie prospettate nel quesito, si potrebbero sottoscrivere rispettivamente i seguenti contratti:

- contratto di pubblicità, relativamente alle manifestazioni sportive, il cui oggetto consisterebbe nell'attività promozionale da effettuarsi in occasione di specifici eventi sportivi (per esempio, attraverso l'allestimento di cartelloni reclamizzanti l'attività dell'impresa o un suo specifico prodotto o servizio);
- contratto di sponsorizzazione, relativamente all'acquisto di materiale tecnico, il cui oggetto consisterebbe nell'attività promozionale non caratterizzata da un rapporto di occasionalità con l'evento sportivo bensì da una stabile connessione o abbinamento tra l'impresa commerciale e l'associazione sportiva (per esempio attraverso l'apposizione del marchio di impresa sull'abbigliamento e sugli accessori).

In linea generale e in entrambi i casi, si tratta di contratti consensuali, a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso, attraverso cui l'impresa, dietro versamento di una somma di denaro o di beni in natura, riceve dall'associazione sportiva una prestazione, realizzata nelle forme più diverse, finalizzata a promuoverne:

- nome, ragione o denominazione;
- immagine;
- marchio;
- attività e prodotti (beni o servizi).

Il consenso espresso dalle parti, anche attraverso la semplice manifestazione di volontà, comporta l'assunzione dell'obbligo, in capo a una parte, di corrispondere

li

E.

er

t-

ri,

ti

in

ir-

in

si.

lei

to

ai

ali

he

lla

ng-

rso

ing

es-

oni

che

isse-

na-

che

to in

a un

ione

a. Si

ggi!

la somma in denaro o i beni in natura e, in capo all'altra, di promuovere diligentemente e nelle forme concordate il nome, l'immagine, il marchio o l'attività e il prodotto individuati, indipendentemente dagli effettivi risultati in termini economici che ne potrebbero conseguire.

22

Prestazioni pubblicitarie

Come deve essere qualificata, ai fini fiscali, la parte eccedente la soglia pari a euro 200 mila dei corrispettivi erogati a una associazione sportiva dilettantistica, in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione? Si tratta anche in questo caso di spese di pubblicità interamente deducibili?

O.K.

Risponde Maurizio Mottola

Nel caso in cui i corrispettivi erogati siano di importo superiore a euro 200 mila, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, per l'eccedenza è necessario valutarne di volta in volta la natura tributaria. A tal proposito è intervenuta la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 57/E del 23/6/2010, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica da parte di un contribuente che chiedeva come considerare ai fini fiscali i corrispettivi in questione.

Secondo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, anche i corrispettivi eccedenti possono essere qualificati come spese di pubblicità, con conseguente integrale deducibilità, se sono rispettati tutti i requisiti previsti dall'articolo 90, comma 8 della legge 289/2002.

Dello stesso parere è risultata la soluzione fornita dall'Agenzia delle entrate che ha sottolineato la fondamentale importanza della sussistenza delle seguenti condizioni a cui è subordinata la fruizione dell'agevolazione (integrale deducibilità delle spese):

- i corrispettivi devono essere erogati nei confronti dei soggetti espressamente individuati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche);
- i corrispettivi devono essere destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- deve essere riscontrata una specifica attività da parte del beneficiario dell'erogazione;
- devono essere presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria;
- devono essere soddisfatti i requisiti della competenza, della certa esistenza del costo, dell'oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo, della inerenza della spesa all'attività di impresa condotta dall'erogante.

22

Erogazione di beni in natura

Una impresa commerciale intende sponsorizzare una associazione sportiva dilettantistica mediante cessione di abbigliamento tecnico. Come viene considerata ai fini delle imposte sul reddito tale operazione in capo ai due soggetti?

C.T.

Risponde Maurizio Mottola

Si tratta di una operazione commerciale avente ad oggetto prestazioni pubblicitarie-promozionali, il cui

corrispettivo è la cessione di abbigliamento tecnico. Per l'associazione sportiva dilettantistica il valore normale dei beni ceduti concorre a formare la base imponibile ai fini Ires.

Per valore normale dei beni o dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

I costi sostenuti dall'impresa commerciale invece sono deducibili ai fini Irpef e Ires in base al combinato disposto dell'articolo 90, comma 8 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) e dell'articolo 108, comma 2 del dpr 917/1986, come modificato dalla Finanziaria 2008.

22

Assenza del principio di inerenza

Quali sono le recenti posizioni dell'amministrazione finanziaria in materia di contratti di sponsorizzazione? In ordine soprattutto all'ammontare dei corrispettivi pattuiti?

R.U.

Risponde Maurizio Mottola

Recentemente l'Agenzia delle entrate ha concentrato i controlli sul concetto di antieconomicità dei contratti di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione viene considerata antieconomica nel momento in cui è ravvisabile l'eccessivo ammontare dei costi o la sproporzione, nello stesso periodo di imposta, tra il costo sostenuto e il risultato conseguito in termini di utili.

L'antieconomicità dell'operazione, per eccessività della spesa, può essere provata se si verifica che sul mercato sono applicati prezzi inferiori per altre forme pubblicitarie ritenute più efficaci in termini di benefici economici per lo sponsor.

L'antieconomicità, per sproporzione tra utile conseguito e costi sostenuti, può essere dimostrata partendo dal presupposto che nessun imprenditore sarebbe disposto a sacrificare una considerevole parte del risultato economico per sostenere ingenti spese il cui ritorno non è immediato e nemmeno garantito.

In entrambi i casi il risultato della contestazione è quello della indeducibilità totale o parziale del costo (e conseguente indebitabilità totale o parziale dell'Iva assolta) per difetto di inerenza ex articolo 109 dpr 917/1986.

ENTI

2.5

Spesometro/1

Le onlus sono obbligate all'invio dello spesometro?

M.P.

Risponde Andrea Liparata

Le onlus godono di un regime fiscale di particolare favore ai fini delle imposte dirette stabilito dall'art. 150 del dpr 917/1986. Infatti, secondo tale norma per le onlus